

STATUTO

**UN FUTURO A SUD SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS (ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VITO DEI NORMANNI BR VIA
DR. VINCENZO AZZARITI 19

Numero REA: BR - 123587

Codice fiscale: 02139220749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

	svolgimento delle attività previste nel presente articolo;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.".	
	Lo Statuto della società cooperativa, comprensivo delle	
	modifiche dell'oggetto e dello scopo sociali nonché della	
	numerazione ed intestazione degli articoli relativi al Titolo	
	I ed al Titolo II (artt.1, 2, 3 e 4), tutte come sopra	
	deliberate, viene qui di seguito riportato:	

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"UN FUTURO A SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA	

	DI UTILITA' SOCIALE)"	
	Titolo I	
	Denominazione, sede e durata.	
	Art.1) E' costituita la cooperativa sociale denominata	
	"UN FUTURO A SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA	
	DI UTILITA' SOCIALE)"	
	La cooperativa ha sede in San Vito Dei Normanni.	
	Possono essere istituite e soppresse con deliberazioni	
	dell'organo amministrativo sedi secondarie, filiali,	
	succursali e uffici di rappresentanza, anche altrove.	
	Art.2) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato,	
	fermo restando il diritto del socio di recedere decorsi 90	
	giorni dalla costituzione della Cooperativa e con preavviso	
	di 60 (sessanta) giorni.	
	Titolo II	
	Scopo e Oggetto	
	Art.3) Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in	
	materia, nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del	
	codice civile in quanto compatibili e, per quanto non	
	previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto	
	compatibile, le disposizioni della società per azioni.	
	La cooperativa rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre	
	1991 n.381 ai fini del riconoscimento della mutualità	
	prevalente, ai sensi dell'art. 111-septies delle norme di	

	attuazione e transitorie del D.Lgs. n.6/2003.	
	La cooperativa con meno di venti soci ovvero con un attivo	
	dello Stato Patrimoniale inferiore ad un milione di euro,	
	applica le norme previste per le società a responsabilità	
	limitata.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
	di cui alla Legge 3 aprile 2001 n.142 di riforma del socio	
	lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana,	
	all'integrazione sociale, all'uguaglianza, alla	
	partecipazione democratica dei cittadini, sviluppando fra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa si propone di offrire servizi sociali,	
	sanitari, assistenziali, educativi, culturali, ricreativi,	
	formativi destinati a minori, giovani, adulti, famiglie,	
	anziani, disabili e a tutti i soggetti che, a qualsiasi	
	titolo, sono considerati in stato di svantaggio e non.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha per scopo la gestione dei servizi	
	socio-sanitari-assistenziali, educativi e di formazione,	
	disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi	
	regionali e nazionali in materia di interventi socio-sanitari	

	ed educativo-assistenziali, oltre all'inserimento negli	
	ambiti di lavoro e di progettazione partecipata previsti	
	dalla legislazione in materia di programmazione territoriale	
	delle politiche sociali, conformemente alle indicazioni della	
	legge 381/1991 e s.m.i. per le attività di tipo A).	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art.4) Considerato lo scopo mutualistico definito	
	all'articolo 3, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti	
	e agli interessi dei Soci, come oltre determinati, ha per	
	oggetto il perseguimento dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi sociali,	
	assistenziali, sanitari, educativi, culturali, ricettivi,	
	ricreativi e formativi.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio e per conto terzi, direttamente	

	e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in	
	genere, le seguenti attività:	
	1) servizi socio-assistenziali, formativi, educativi e di	
	prevenzione al disagio preordinati al raggiungimento degli	
	obiettivi propri del percorso formativo dei minori, delle	
	famiglie e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono	
	considerati in stato di svantaggio;	
	2) recupero scolastico, accoglienza, socializzazione e	
	assistenza educativa domiciliare a favore di minori inseriti	
	in famiglie in stato di disagio, disadattamento e svantaggio	
	o di profughi o immigrati non abbienti ed a favore di minori	
	a rischio;	
	3) attività assistenziale e formativa a favore di soggetti	
	con problemi giudiziari, carcerati e simili, anche presso	
	strutture penitenziarie;	
	4) attività socio-assistenziali e sanitarie, a carattere	
	domiciliare o presso strutture terze, a favore di minori,	
	anziani, infermi o disabili, e di chiunque si trovi in	
	condizioni fisiche o psichiche che determinano stati di	
	bisogno o di emarginazione;	
	5) attività di supporto alle scuole di ogni ordine e grado	
	per interventi di carattere progettuale, nonchè attività	
	rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica ed al	
	recupero scolastico, anche in forma privata, a favore di	
	famiglie in stato di disagio.	

	La Cooperativa potrà partecipare a bandi e gare d'appalto	
	indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o	
	indirettamente anche in A.T.I. e/o in Consorzio, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente articolo;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art.5) Il numero dei soci è illimitato e comunque non potrà	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci si	
	distinguono in:	
	- Soci cooperatori;	

	- Soci volontari.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche maggiorenni	
	che abbiano qualifiche ed esercitino arti e professioni	
	attinenti l'oggetto sociale e che non abbiano attività in	
	concorrenza con quella sociale né prestino lavoro subordinato	
	a favore di terzi aventi un oggetto sociale uguale o analogo	
	a quello della cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi a soci cooperatori elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero necessario per un	
	migliore funzionamento della Cooperativa.	
	Possono essere soci volontari, con le previsioni di cui alla	
	L.n.381 dell'8 novembre 1991, le persone fisiche maggiorenni	
	che prestino la loro opera gratuitamente alla cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata alle quote sottoscritte.	
	Art.6) Chiunque desideri diventare socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione richiesta scritta indicando:	
	- nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e	
	qualifica.	
	Dovrà inoltre indicare la qualifica di socio che intende	
	rivestire, il numero di quote da sottoscrivere che non potrà	
	essere inferiore a euro 25 (venticinque) né superiore al	
	limite massimo fissato dalla legge.	
	Nel caso la richiesta sia fatta da una persona giuridica	
	questa dovrà fornirsi anche di una deliberazione assembleare	

	che autorizzi il suo rappresentante legale a sottoscrivere e	
	versare le quote indicate.	
	Art.7) Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di	
	Amministrazione accertati i requisiti di cui all'art.5 e la	
	inesistenza di causa di incompatibilità	
	Il socio ammesso dovrà versare le quote sottoscritte e	
	l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal consiglio	
	entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento	
	della sua domanda a socio.	
	Nel caso di mancato accoglimento della domanda a socio il	
	Consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni	
	comunicare le ragioni del diniego.	
	Colui la cui domanda a socio non è stata accolta potrà nei	
	sessanta giorni successivi ricorrere all'assemblea dei soci,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.8) I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei	
	regolamenti, delle delibere assunte dagli organi sociali.	
	Dovranno inoltre partecipare alla vita sociale nei modi e	
	nelle forme stabilite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio	
	di Amministrazione.	

	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e	
	di ottenerne estratti a proprie spese. I soci che sono almeno	
	un decimo del numero complessivo hanno diritto di esaminare,	
	attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.	
	Il diritto ad esaminare i libri non spetta ai soci in mora	
	per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Le quote dei soci ordinari sono nominative, non possono	
	essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero	
	delle quote possedute.	
	TITOLO IV	
	Recesso - Decadenza - Esclusione	
	Art.9) La quota di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per causa di morte o di scioglimento della	
	società.	
	Art.10) Il socio, oltre ai casi previsti dalla legge, può	
	recedere quando abbia perduto i requisiti di ammissione a	
	socio e non si trovi più nelle condizioni di partecipare	
	attivamente alla vita sociale.	
	Art.11) Il socio decade nei casi di interdizione,	

	inabilitazione e fallimento e quando si trovi nelle	
	condizioni di incompatibilità previsti dall'art.5.	
	Art.12) L'esclusione opera nei confronti del socio che:	
	- non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	- che si trovi in una situazione di morosità nei confronti	
	della Cooperativa;	
	- che si assenti senza giustificato motivo ad ameno due	
	assemblee regolarmente convocate;	
	- che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità o	
	svolga attività in concorrenza con quella sociale;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento;	
	- che adotti una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	- che subisca una condanna penale per reati infamanti;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa o fomenti in seno ad esso dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	Art.13) Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione dovranno essere comunicate ai soci,	
	al domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera	
	raccomandata ed entro dieci giorni.	
	In caso di esclusione, il rapporto di lavoro instaurato con	

	il socio si risolverà di diritto a far data dalla	
	comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione, l'interessato può	
	proporre opposizione al collegio Arbitrale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Art.14) Ai soci receduti decaduti, decaduti o esclusi o agli	
	eredi del socio defunto spetta, salvo il diritto di	
	ritenzione della Cooperativa per eventuali crediti, il	
	rimborso delle quote effettivamente versate e in misura mai	
	superiore a tale importo e sulla base ai sensi dell'art.2535	
	del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il rimborso verrà effettuato su richiesta di parte che dovrà	
	avvenire entro tre mesi dalla decadenza dello status di socio	
	e si matura trascorsi sei mesi dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	Tutte le somme non richieste a rimborso nel termine stabiliti	
	saranno devolute a Riserva legale.	
	TITOLO V	
	Trattamento economico dei soci	
	Art. 15) Ai soci lavoratori spetta, per il lavoro prestato,	
	in trattamento che dovrà avere come indice di riferimento i	
	contratti collettivi vigenti compatibilmente però con la	
	natura associativa del rapporto del socio con la cooperativa	
	sociale e tenendo conto delle esigenze aziendali sociali,	

	eventualmente nel regolamento interno, che dovrà regolarmente	
	oltre all'ammontare dei compensi da erogare ai soci	
	lavoratori, eventuali turnazioni e quanto altro necessario	
	per meglio definire prestazioni e diritti del socio.	
	Il socio potrà comunque richiedere di instaurare con la	
	Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di	
	collaborazione.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Art. 16) Sono organi sociali:	
	L'assemblea dei soci;	
	Il consiglio di amministrazione;	
	Il collegio sindacale se nominato.	
	Art. 17) Le assemblee possono essere ordinarie e	
	straordinarie.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio con relativo conto economico e	
	corredato dalla relazione degli amministratori e della nota	
	integrativa;	
	- nomina gli amministratori fissandone il numero e i sindaci;	
	- determina i compensi o le medaglie di presenza tanto per	
	gli amministratori quanto per i sindaci;	
	- delibera sui regolamenti interni e sui fatti di gestione	
	sottoposti al suo esame.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno	

	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	per deliberare sul bilancio annuale.	
	Quando speciali ragioni lo richiedono l'approvazione del	
	bilancio può avvenire entro centoottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere	
	messo a disposizione di soci, depositandoli almeno dieci	
	giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina dei liquidatori e loro potere.	
	Art.18) La convocazione delle assemblee tanto ordinaria	
	quanto straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso	
	affisso nella sede sociale o per raccomandata sociale o a	
	mano, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e	
	l'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione	
	qualora la prima andasse deserta.	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso	
	giorno stabilito per la prima.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti	
	gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	L'assemblea tanto ordinaria, quanto straordinaria è valida in	
	prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno	

	la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione	
	qualunque sia, il numero dei soci o rappresentati nelle	
	adunanze	
	Per lo scioglimento e la liquidazione della società	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	Art.19) Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che	
	risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle	
	quote possedute e può farsi rappresentare in assemblea solo	
	da altri soci	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Ai sensi dell'art.2375, il verbale deve prevedere	
	l'indicazione della data dell'assemblea, l'identità dei	
	partecipanti il capitale rappresentato da ciascuno, le	
	modalità e il risultato delle votazioni, i soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti, e le eventuali dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno	
	Art.20) L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è	
	presieduta da un socio eletto dall'assemblea, il quale nomina	
	un segretario e in caso di votazione due scrutatori.	
	Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando	
	ciò sia richiesto dalla maggioranza dei soci presenti.	

	Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale	
	dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Art.21) La società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	consiglieri variabile da tre, cinque, sette o nove membri	
	eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, se	
	non altrimenti stabilito al momento della nomina nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	I suoi membri sono rieleggibili e sono dispensati dal	
	prestare cauzione. La maggioranza degli amministratori devono	
	essere scelti tra i soci.	
	Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente e il vicepresidente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente tutte le volte lo	
	ritenga utile o quando lo richiedono almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta con avvisi personali, da recapitarsi	
	o spediti non meno di tre giorni prima dell'adunanza.	
	Nei casi di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando è	
	richiesto anche da un solo consigliere.	

	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di	
	conflittualità di interessi è tenuto ad assentarsi dal	
	Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione.	
	Art.22) Il consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga	
	opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	A titolo esemplificativo tra l'altro spetta al Consiglio:	
	- approntare i bilanci con le relative relazioni redatte nei	
	termini previsti dall'art.2 della L.59/92;	
	- redigere regolamenti;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività	
	sociale: potrà, dunque vendere, acquistare, compromettere,	
	permutare beni mobili e immobili, con le più ampie facoltà di	
	legge, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	
	legali, compiere ogni o qualsivoglia operazione finanziaria	
	presso banche istituti ivi compresa l'apertura di conti	
	correnti, l'accensione di mutui, cedere, accettare avallare e	
	scontare quietanze, crediti ed effetti bancari e cartolari;	
	- conferire procure sia generali che speciali e ferma la	
	facoltà attribuita al presidente del consiglio nominare	
	direttori e consulenti ad acta e ad negozia, fissandone	
	mansioni e retribuzioni;	
	- assumere licenziare il personale fissando retribuzione e	
	mansione;	

	- deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione	
	dei soci;	
	- deliberare l'istituzione di una sezione per la raccolta dei	
	prestiti prevista nell'art. 4 del presente statuto.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al	
	presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i	
	poteri, le mansioni ed i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio	
	di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art.2385 del cod. civ.	
	Art.23) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente pertanto è autorizzato a riscuotere da	
	Pubbliche Amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura	
	e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.	
	In caso di sua assenza o impedimento del presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al vice presidente.	
	Art.24) Il collegio sindacale se nominato si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche	
	tra i non soci e deve essere dotato dei requisiti	
	professionali di legge.	
	Art.25) Il collegio sindacale sarà nominato obbligatoriamente	
	nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art.2477, nonchè	
	quando la società emette strumenti finanziari, ovvero qualora	
	l'assemblea dei soci deliberasse comunque di procedere alla	

	sua nomina.	
	Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 bis del cod.	
	civ., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	collegio sindacale, se nominato.	
	In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero	
	di giustizia.	
	Il presidente del collegio sarà nominato dalla stessa	
	assemblea.	
	Il collegio resta in carica per tre esercizi e decade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci devono riunirsi ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi regolare verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Art.26) I sindaci, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare nella relazione	
	prevista dall'art.2429 del cod.civ. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	

	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	amministrazione e delle assemblee.	
	I sindaci che senza giustificato motivo non assistono	
	nell'anno a due adunanze del consiglio di amministrazione,	
	decadono dall'ufficio.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da	
	parte degli amministratori.	
	Art.27) I soci e le società sono obbligati rimettere alla	
	decisione del collegio dei sindaci la risoluzione delle	
	controversie insorte in materia di recesso, decadenza,	
	esclusione e tutte le altre relative alla interpretazione	
	delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e	
	derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del C.d.A.	
	I sindaci sono anche competenti a decidere quali arbitri,	
	quali controversie insorgessero tra singoli soci e la società	
	nonchè le controversie tra socio e socio, sempre	
	relativamente ai rapporti sociali.	
	I sindaci decideranno secondo equità e le loro decisioni sono	
	impugnabili solo ai sensi dell'art.827 e seguenti del codice	
	di procedura civile.	
	TITOLO VII	
	Art. 28) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio, secondo disposizioni di	
	legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare sono indicati i criteri	
	seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Art.29) In caso di cessazione della società, l'intero	

	patrimonio sociale, dedotto solo il costo del capitale	
	sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione in	
	base all'art.11 della legge 59/92.	
	Art.30) I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di indivisibilità delle riserve tra i soci, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e versamento di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperative, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	Art.31) La cooperativa non può modificare la propria natura	
	di Cooperativa sociale.	
	Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica	
	messa in liquidazione.	
	Art.32) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono	
	le norme del vigente cod. civ. e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	

	L'assemblea delega la signora GALASSO Vita ad apportare al	
	presente atto tutte quelle modifiche ed aggiunte che le	
	competenti Autorità dovessero eventualmente richiedere.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto	
	la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le	
	ore diciannove e cinquantacinque.	
	Spese e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità	
	vengono assunte dalla società.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura alla comparente la quale, da me interpellata, lo	
	ha dichiarato conforme alla propria volontà.	
	Viene sottoscritto alle ore venti e consta di otto fogli	
	scritti con mezzo meccanico e da me notaio completati a mano	
	per pagine ventinove e di quanto nella trentesima fin qui.	
	F.to GALASSO Vita; F.to GUIDO GRISI (L.S.)	